

# Le Professioni:

Sono attività che richiedono un controllo istituzionale, perchè tra **il cliente** (il cittadino-consumatore...!!!) ed il professionista si realizza un rapporto asimmetrico di conoscenze e soprattutto perché il cliente **AFFIDA alla**

## **Correttezza e Competenza**

**del professionista la valutazione della qualità del risultato atteso.**

Ma la competenza può essere richiesta anche per eludere gli interessi della collettività a favore delle esigenze del cliente “consumatore-imprenditore”.

**La sicurezza dei lavoratori ci pone spesso davanti a questa domanda:**

**A quali competenze si deve dare la priorità?**

A quelle indirizzate alla tutela di interessi collettivi, vale a dire quelle rivolte al ruolo sociale, o bisogna far prevalere le conoscenze indirizzate alla tutela delle richieste del “mercato” della “competitività” e quindi al ruolo economico?

L'equilibrio tra queste scelte dà la misura della correttezza di un professionista.

Questo è il conflitto che la coscienza del professionista deve risolvere quotidianamente:

Trovare la giusta armonia fra gli interessi economici del committente (il mercato) e quelli della collettività dove andranno a ricadere gli effetti dell'attività svolta.

L'art. 51 del Regio Decreto n. 2537 del 1925:

**“ sono di spettanza della professione di ingegnere: il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alla costruzione di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.**

Il D.P.R. 328 del 5/6/2001 ha apportato un'innovazione :

La suddivisione dell'albo in due sezioni A e B e ciascuna sezione in tre settori

l'art- 46 distingue le competenze degli iscritti alle due sezioni:

**Sez A** “ l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori stima e collaudo di strutture, sistemi e processi innovativi”

**Sez B** “ l'uso di metodologie standardizzate e di processi di tipologia semplice e ripetitiva”

Questa innovazione ha indotto nell'opinione pubblica il dubbio che alla preparazione culturale impartita dall'Università non corrisponda sempre una preparazione idonea a svolgere la professione. Partendo da questa convinzione, alcuni settori economici e politici, strumentalmente, rivendicano l'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Gli Ordini devono intervenire per modificare questa opinione:

- Riappropriandosi del loro ruolo negli esami di Stato;
- Indirizzando la conoscenza dei candidati sugli aspetti strettamente professionali della loro futura attività;
- Garantendo in seguito una formazione permanente.

L'attività degli ingegneri incide costantemente sullo sviluppo del nostro Paese:

- Per migliorare le condizioni di benessere;
- Per salvaguardare l'ambiente;
- Per indirizzare le scelte verso uno sviluppo sostenibile;
- Per garantire la sicurezza.

## La SICUREZZA

Prevenzione degli  
infortuni sul lavoro

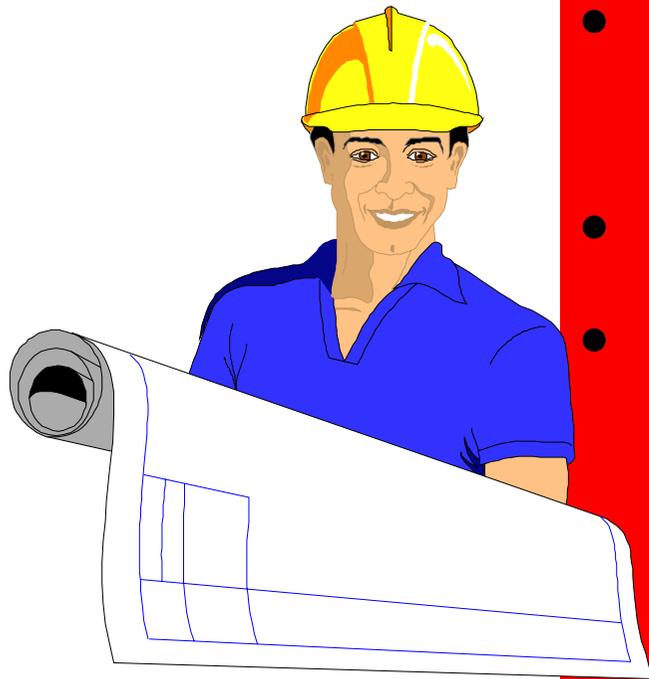
Tutela della salute  
dei lavoratori

È un'attività professionale che si è sviluppata  
a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 626/94

(Documento di valutazione dei rischi)  
e del D.Lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri)

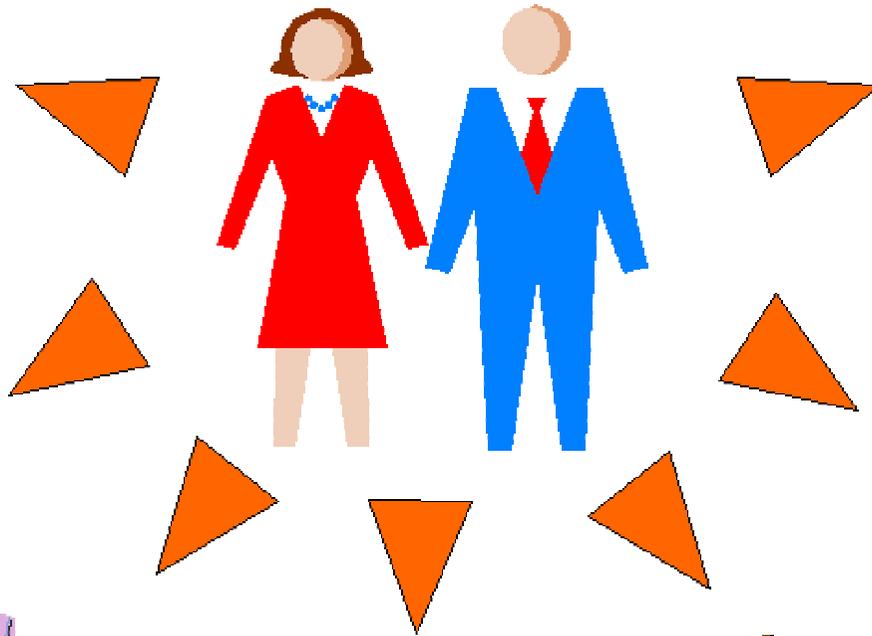
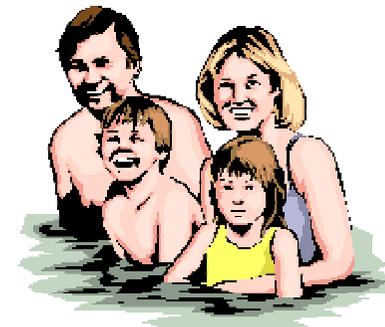
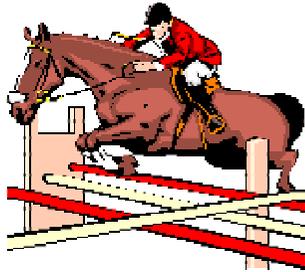
oggi raccolti nel D.Lgs. 81/2008

# L'attività dell'ingegnere viene svolta in qualità di:



- Progettista dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature
- Consulente del datore di lavoro
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

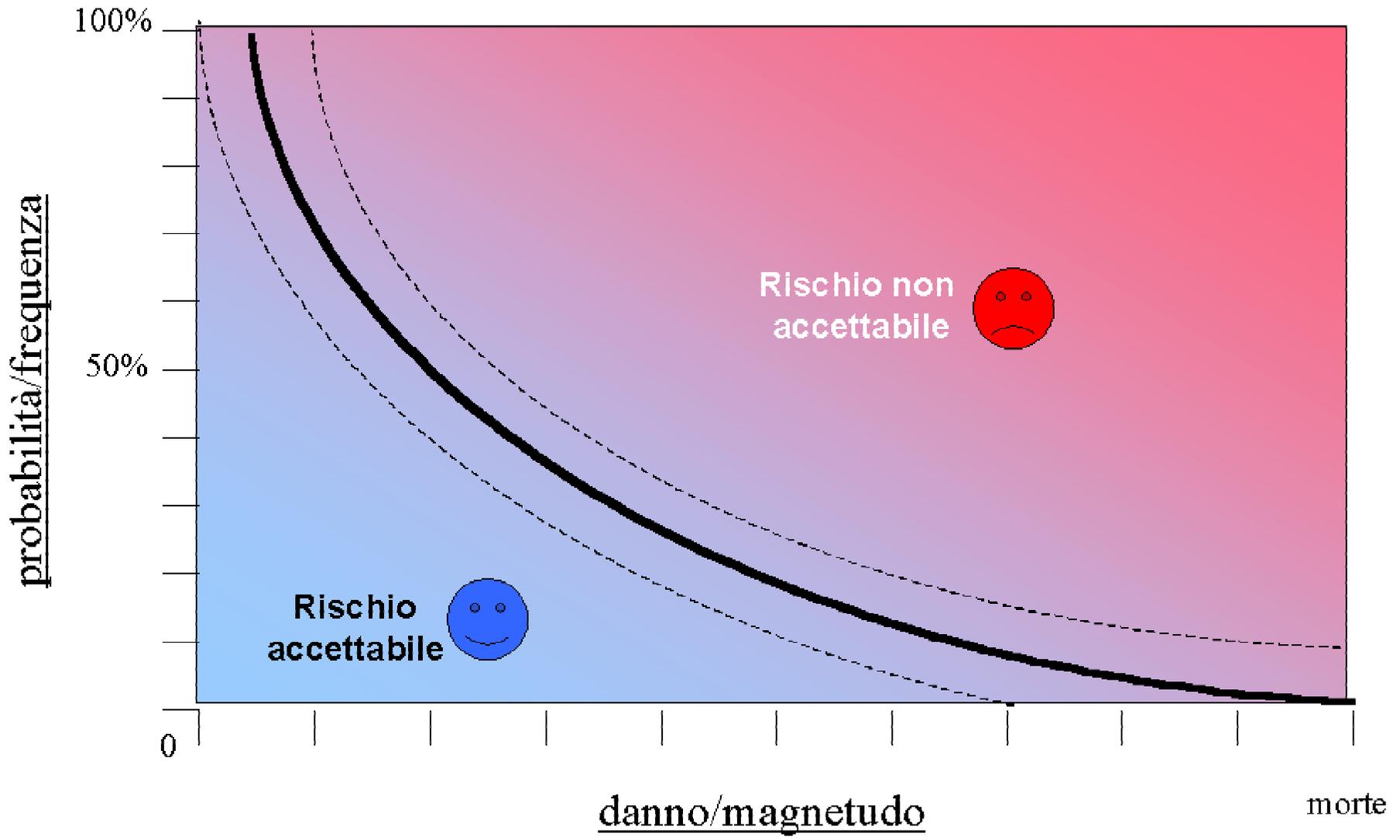
# LE ATTIVITA' E I RISCHI



**PENSARE**



**IL RISCHIO**



Pensare al rischio  valutare il rischio

## PRINCIPALI RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

### NORME DI LEGGE

OFFRONO I CRITERI FONDAMENTALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI LAVORATORI, SONO INTEGRATE DALLE NORME TECNICHE E DAGLI STUDI SCIENTIFICI SULLE SPECIFICHE MATERIE.

### NORME "TECNICHE" E RIFERIMENTI "SCIENTIFICI"

INTEGRANO LE NORME DI LEGGE, TRATTEGGIANDO LA "REGOLA DELL'ARTE" E INDICANO I CRITERI DA SEGUIRE, ANCHE COME RIFERIMENTO DI "MASSIMA"

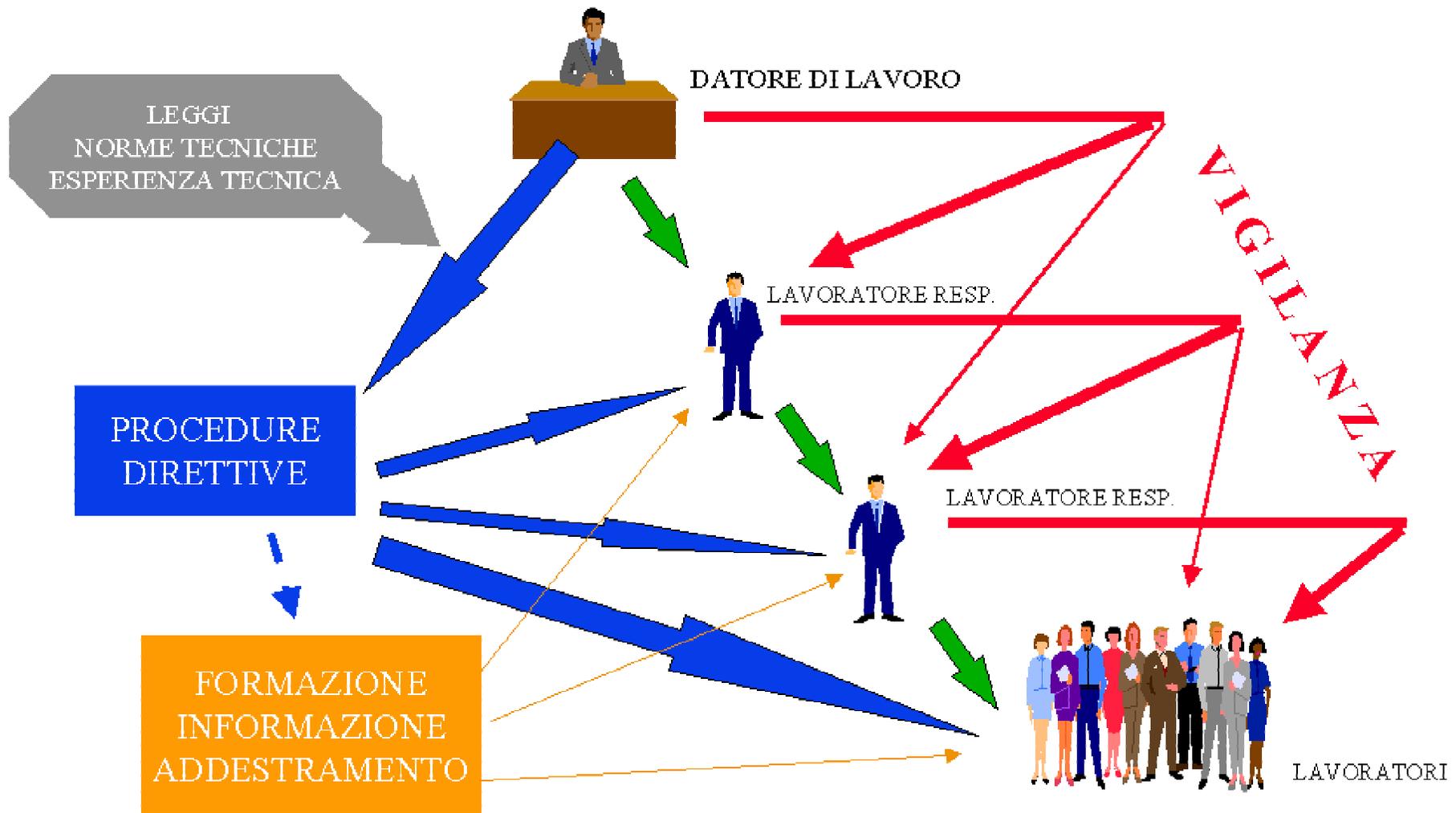
### INDICATORI DI POTENZIALI INFORTUNI

L'ATTENTA ANALISI DELLE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DAI LAVORATORI, MEGLIO SE SENSIBILIZZATI E ORGANIZZATI ANCHE PER QUESTO SCOPO, PERMETTE DI VALUTARE RISCHI PRIMA DELL'EVENTO INFAUSTO

### INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

ANCHE SE COSTITUISCONO IL "FALLIMENTO" DELLA PREVENZIONE SONO UN CERTO INDICATORE DI QUELLO CHE DEVE ESSERE CONSIDERATO UN RISCHIO PER I LAVORATORI

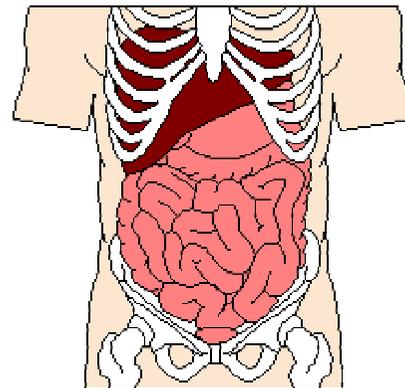
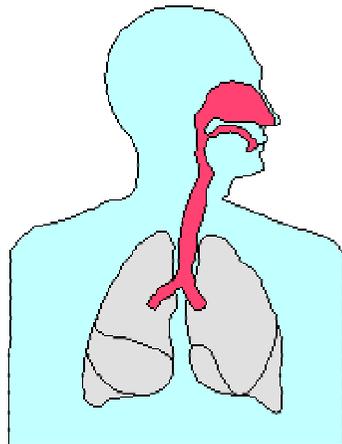
# ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



## *Definizione*

# MALATTIA PROFESSIONALE

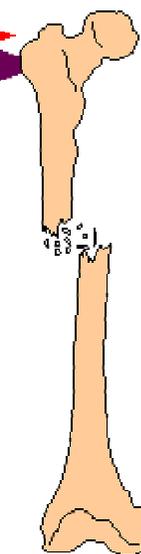
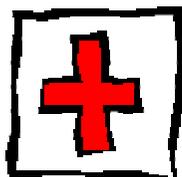
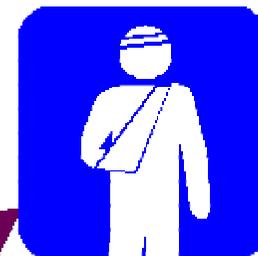
Un evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta e in modo progressivo nel tempo, e che deve essere contratta nell'esercizio e a causa del lavoro.



## Definizione

## INFORTUNIO SUL LAVORO

...Ogni evento, avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui derivi un' inabilità fisica, permanente o temporanea, o la morte e che comporti l'astensione dal lavoro per più di un giorno escluso quello dell'evento...



# OBBLIGO DEL DATATORE

D  
E  
N  
U  
N  
C  
I  
A

I  
N  
A  
I  
L

MORTE  
telegramma entro 24 ore

INABILITA'  
entro 2 giorni  
dalla notizia

MALATTIA  
PROFESSIONALE  
entro 5 giorni  
dalla notizia

(art. 53 DPR 1124/65)

# Responsabilità civile

L'ASSICURAZIONE NON ESONERA  
IL DATORE DALLA  
**RESPONSABILITA' CIVILE**  
PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

NONOSTANTE L'ASSICURAZIONE  
PERMANE LA **RESPONSABILITA'**  
**CIVILE** A CARICO DI COLORO CHE  
ABBIANO RIPORTATO **CONDANNA**  
**PENALE** PER IL FATTO DAL QUALE  
L'INFORTUNIO E' DERIVATO

LA  
**SENTENZA**  
CHE ACCERTA LA  
**RESPONSABILITA'**  
**CIVILE** E'  
SUFFICIENTE  
A COSTITUIRE  
L'**INAIL** IN  
**CREDITO** VERSO  
LA PERSONA  
CIVILMENTE  
OBBLIGATA

L'ISTITUTO  
PUO' ESERCITARE  
IL **DIRITTO** DI  
**REGRESSO**:

1. PER LE SOMME  
PAGATE A TITOLO  
DI **INDENNITA'**

2. PER LA SOMMA  
CORRISPONDENTE  
AL VALORE CAPITALE  
DELLA **RENDITA**

Azione di  
regresso

# QUANTO COSTANO GLI INFORTUNI AL DATORE DI LAVORO

## *POLITICA INAIL*

AUMENTANO GLI  
INFORTUNI

AZIONE DI REGRESSO

SI

NO

AUMENTO  
DEL TASSO

RIDUZIONE  
DEL TASSO

*FINO AL  
30%*

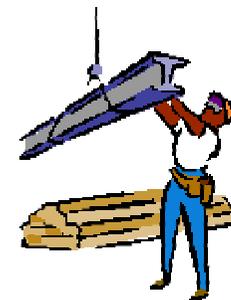
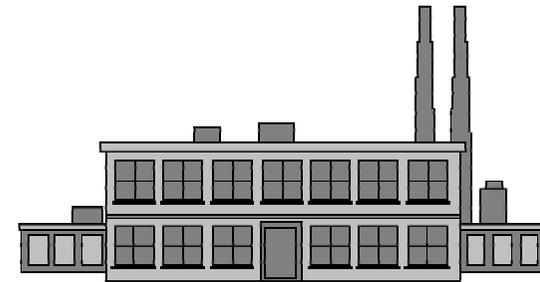




## *principali fattori di rischio*

### **LUOGHI DI LAVORO**

PAVIMENTI, SCALE, PORTE, ILLUMINAZIONE  
NATURALE E ARTIFICIALE, POSTI DI LAVORO,  
PARAPETTI, VIE D'USCITA, IMPIANTI,  
PROTEZIONI SCARICHE ATMOSFERICHE ...



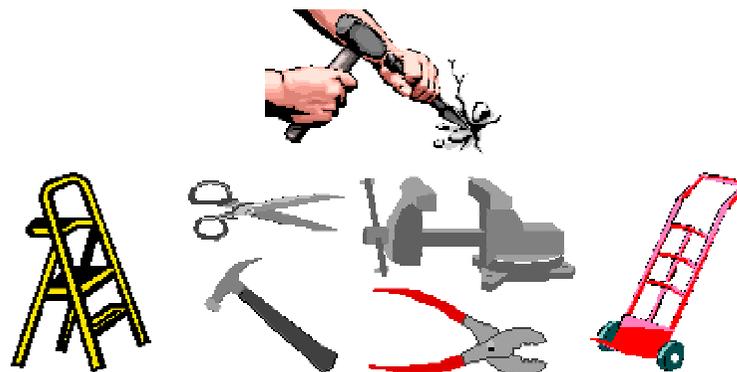
**Art. 22 del D.Lgs.81/2008**



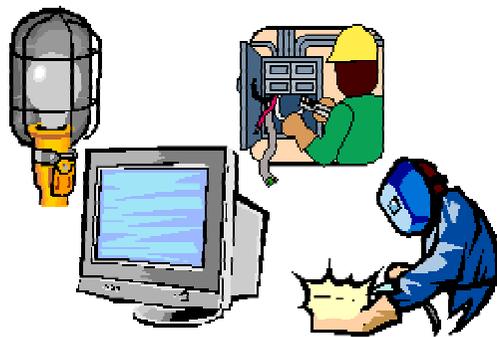
## *principali fattori di rischio*

### **ATTREZZATURE DI LAVORO**

QUALSIASI MACCHINA, APPARECCHIO, UTENSILE, OD IMPIANTO DESTINATO AD ESSERE USATO DURANTE IL LAVORO



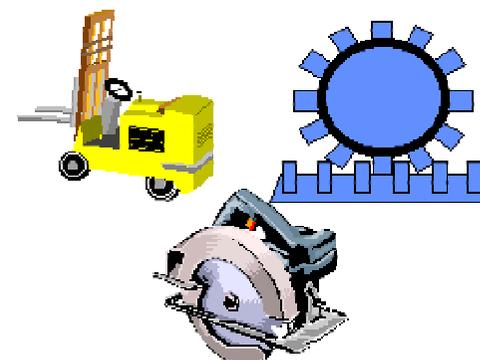
### **IMPIANTI E APPARECCHI ELETTRICI**



### **IMPIANTI, RECIPIENTI E APPARECCHI SOGGETTI A PRESSIONE**



### **MACCHINE**





*principali fattori di rischio  
(rischi igienico-sanitari)*

**MOVIMENTAZIONE MANUALE  
DEI CARICHI**



**Art. 168 del D.Lgs.81/2008**

## Allegato XXXIII del D. LGS. 81/2008

- Il Datore di Lavoro adotta le misure necessarie o ricorre ai mezzi appropriati (mezzi meccanici) per evitare la necessità di una movimentazione manuale.
- Organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione manuale dei carichi sia sicura.
- **Il Datore di Lavoro informa i lavoratori:**
  - sul peso del carico;
  - centro di gravità o lato più pesante;
  - movimentazione corretta;
  - rischi per la salute.
- **Nella movimentazione manuale di un carico i rischi sono :**
  - il carico troppo pesante (*30 Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne*);
  - l'ingombro del carico;
  - l'instabilità;
  - la distanza dal tronco durante le operazioni di carico ;
  - gli urti che possono procurare lesioni.

 *principali fattori di rischio  
(rischi igienico-sanitari)*

**ATTREZZATURE MUNITE DI  
VIDEOTERMINALI**



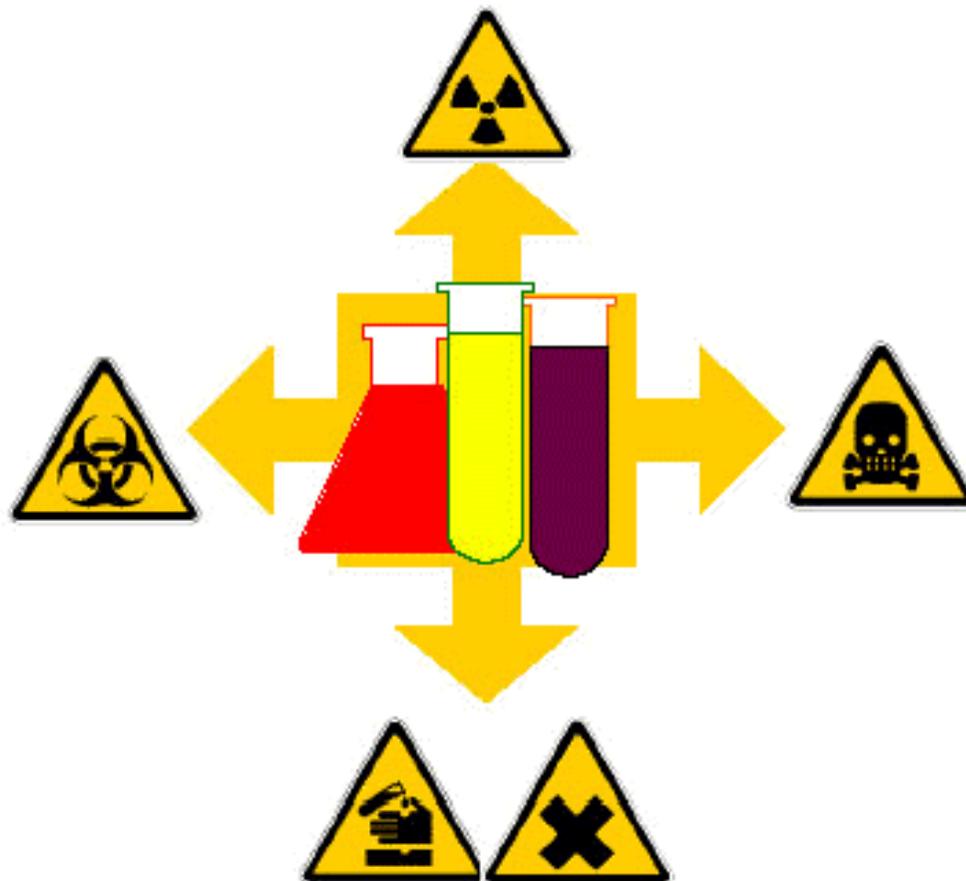
**Art. 172 del D.Lgs. 81/2008**



## *principali fattori di rischio*

**UTILIZZO DI AGENTI  
CHIMICI, FISICI,  
BIOLOGICI E  
CANCEROGENI**

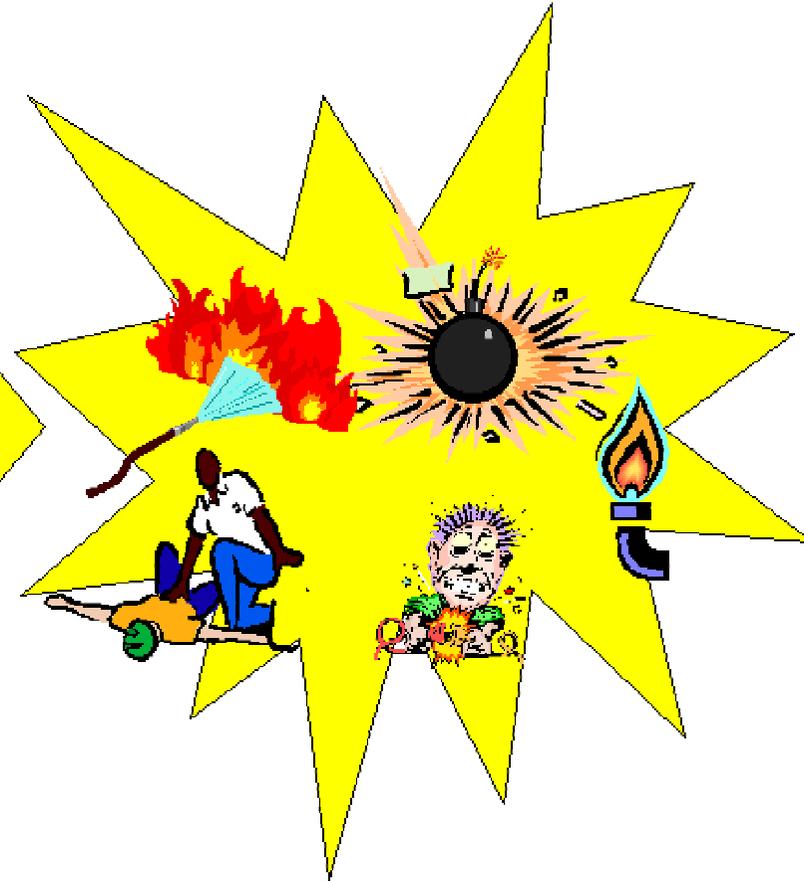
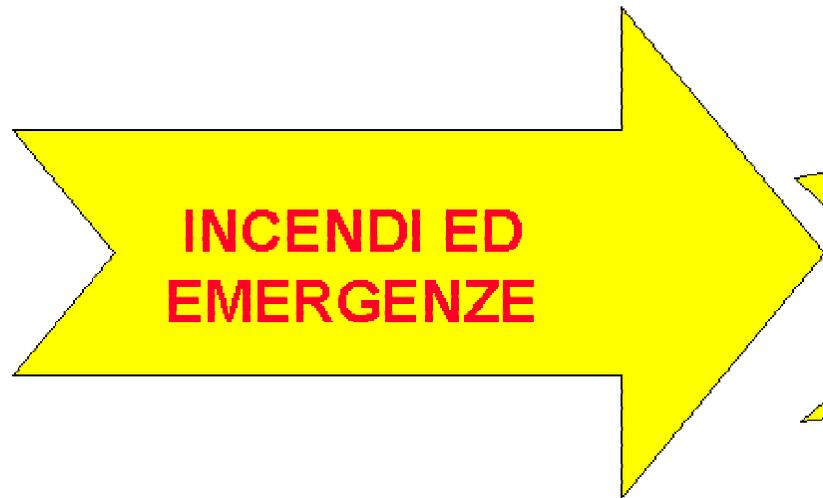
USTIONI CHIMICHE, RADIAZIONI  
IONIZZANTI E NON IONIZZANTI,  
AVVELENAMENTI, REAZIONI  
ALLERGICHE, SHOCK  
ANAFILATTICI,



**Artt.221-180-266-233 del D.Lgs. 81/2008**



## *principali fattori di rischio*



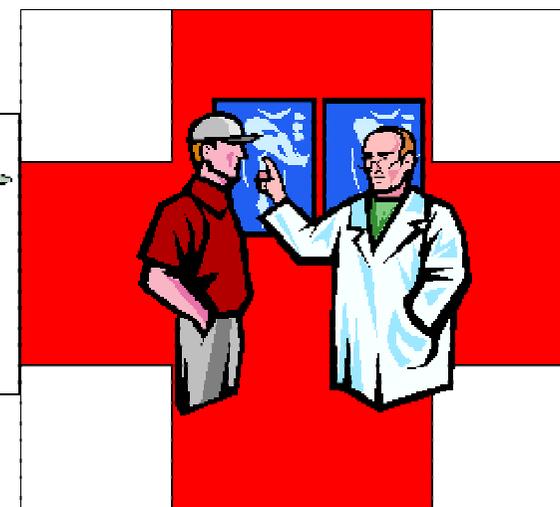
# *principali misure di prevenzione e protezione*

**COORDINAMENTO E  
COOPERAZIONE  
DELLE ATTIVITA'  
ALL'INTERNO  
DELL'AZIENDA**



# *principali misure di prevenzione e protezione*

**IDONEITA' SPECIFICA  
SORVEGLIANZA SANITARIA**



## *principali misure di prevenzione e protezione*

**PREVENZIONE INCENDI**



**GESTIONE DELLE EMERGENZE  
MISURE DI PRIMO SOCCORSO E  
DI PRONTO SOCCORSO**

La prevenzione e la protezione dagli  
infortuni è richiede un approccio  
interdisciplinare

Per trattare compiutamente un tema  
complesso come la sicurezza occorre  
addentrarsi nella conoscenza di  
specifiche normative che traggono  
origine dai principi fondamentali del  
diritto su cui si fonda e si evolve la  
nostra società

# LE PRINCIPALI FONTI DEL DIRITTO

**Costituzione della Repubblica Italiana**  
Deliberazione dell'Assemblea Costituente 22 dic. 1947



**CONTIENE LE REGOLE  
BASILARI DELLA  
NOSTRA SOCIETÀ, È LO  
"STATUTO" DEL POPOLO  
ITALIANO**

## Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942 n. 262



**DETTAGLIA E  
REGOLAMENTA IL  
COMPORAMENTO  
DELLE PERSONE  
NELLE ATTIVITA'  
CHE COINVOLGONO  
GLI INDIVIDUI  
DELLA SOCIETÀ'**

## Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398



**INDICA LE AZIONI,  
O LE OMISSIONI  
DI AZIONI,  
RITENUTE CONTRO  
LA SOCIETÀ', LE  
VIETA E DETTA LE  
PUNIZIONI PER I  
TRASGRESSORI**

## Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 1

- L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro...

Art. 32

- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo...

Art. 35

- La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...

Art. 41

- L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...

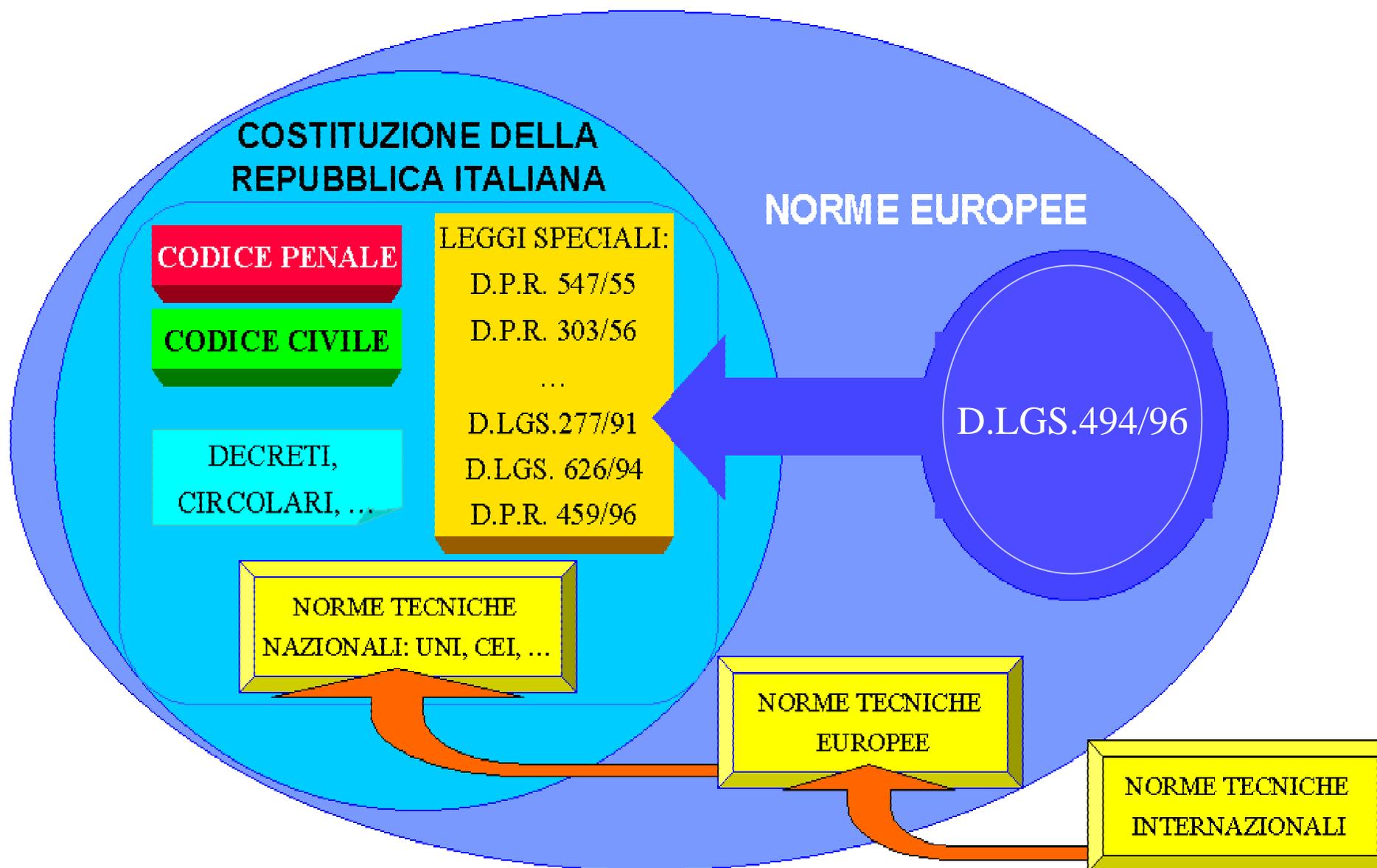
Art. 27

- La responsabilità penale è personale...

Art. 112

- Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale...

# SINERGIE LEGISLATIVE NELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI



# Principi guida della prevenzione

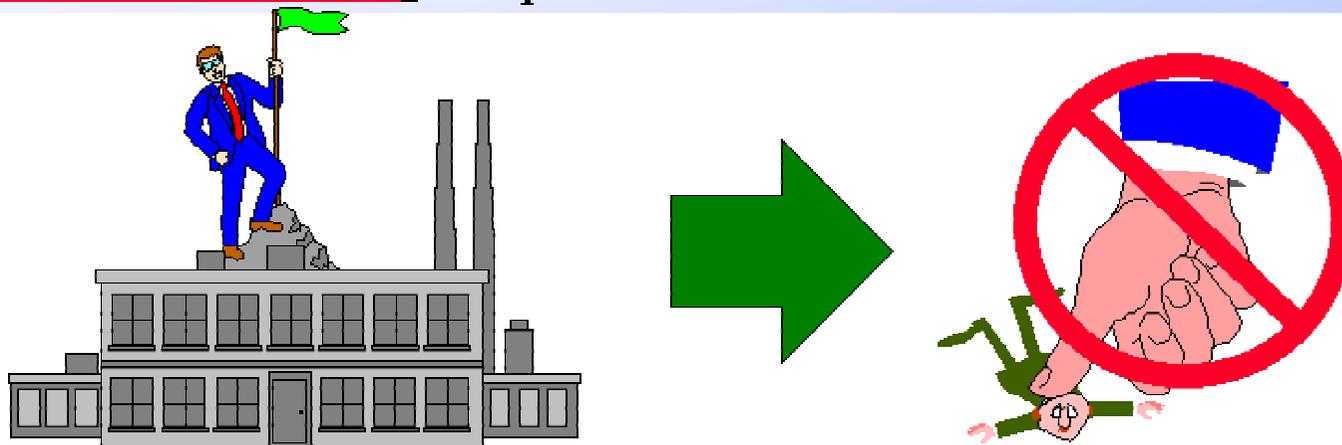
*nelle Direttive Europee*

- L'imprenditore è il protagonista - il massimo responsabile
- L'imprenditore coordina la valutazione del rischio
- L'imprenditore coordina le misure di prevenzione
- L'imprenditore coordina la formazione ed informazione dei lavoratori
- L'imprenditore richiede consulenze qualificate per svolgere tali funzioni di coordinamento

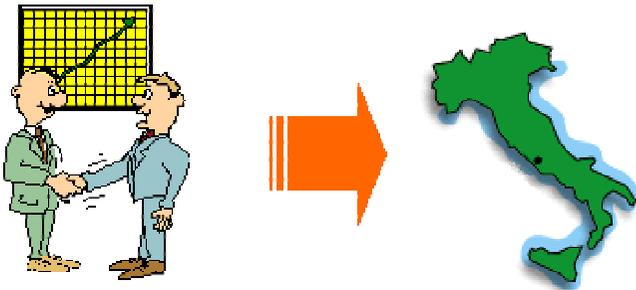
## Codice Civile

### ***Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro***

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

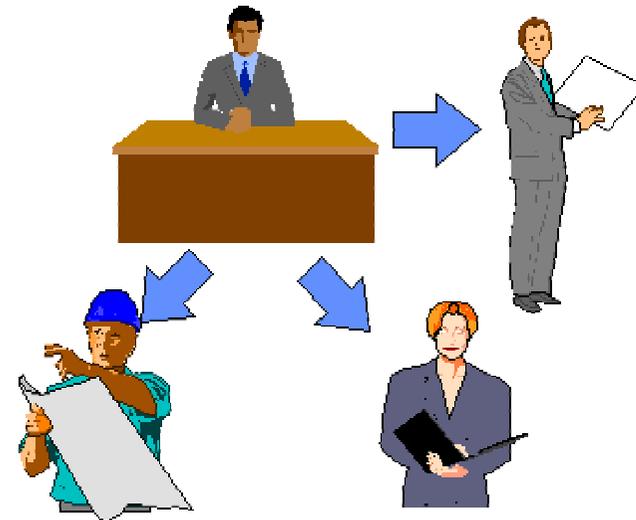


**Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro**



Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.



## Codice Civile

### **Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



## Codice Penale

### **Art. 43 - Elemento psicologico del reato**

Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente provveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;



**è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline**

## **Leggi speciali “tecniche”**

Anni 1950/1960

**D.P.R. 547/55 “NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI  
SUL LAVORO”**

**D.P.R. 164/55 “NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI  
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI “**

**D.P.R. 303/56 “NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL LAVORO”**

*Figure coinvolte nella organizzazione aziendale della  
Prevenzione e Protezione sul lavoro*  
**ex D.P.R. 547/55**



## DEFINIZIONI

*E' normalmente l'imprenditore: acquista mezzi e attrezzature, emette procedure e organizza il lavoro dell'intera azienda.*

*Acquista mezzi e attrezzature, emette procedure e organizza il lavoro di altre persone in quanto incaricato dal Datore di Lavoro per la parte di competenza*

*Vigila e sorveglia i lavoratori al fine di far loro eseguire le proprie attività nel rispetto delle norme si sicurezza*

*Esegue correttamente, applicando le procedure, le norme, utilizzando i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) e gli altri dispositivi di sicurezza*

# L'organizzazione aziendale



## Leggi speciali di indirizzo metodologico dal 1990 ad oggi

» **D.Lgs. 277/91**

» **D.Lgs. 626/94**

» **D.Lgs. 242/96**

» **D. Lgs. 359/99**

» **D.M. 12/11/99**

**esposizione al rischio di Amianto - Piombo - Rumore;**  
**miglioramento della sicurezza e della salute dei**  
**lavoratori sul luogo di lavoro e riconoscimento di**  
**nuovi rischi: biologico, cancerogeno, movimentazione**  
**manuale dei carichi, da VDT;**

**modifiche ed integrazioni al D. Lgs 626/94.**

**» D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99 e D.Lgs. 81/2008**

*Figure coinvolte nella organizzazione aziendale della  
Prevenzione e Protezione sul lavoro*

**RESPONSABILITA'**  
**"operative"**

**Datore di lavoro**  
(imprenditore e organizzatore)

**Dirigente**  
(organizza il lavoro di altre persone)

**Preposto**  
(vigila e sorveglia la corretta esecuzione  
dei lavori in sicurezza)

**Lavoratore**  
(esegue correttamente)

**RESPONSABILITA'**  
**"consultive"**

**Servizio Prevenzione e Protezione**  
(ausilio tecnico)

**Medico Competente**  
(ausilio medico)

**Rappresentanti dei Lavoratori  
per la Sicurezza**  
(ausilio consultivo)

# COSA CAMBIA CON LE DIRETTIVE EUROPEE NELLA PREVENZIONE

DAL RISCHIO PRESUNTO



AL RISCHIO INDAGATO

DALLA PREVENZIONE OGGETTIVA



ALLA PREVENZIONE SOGGETTIVA

## TITOLO I art. 2- Definizioni

### «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:



persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

## CARATTERISTICHE DEL RSPP

- **Deve avere un curriculum adeguato e deve aver frequentato corsi di specializzazione e di aggiornamento in base al D.Lgs.195/03**
- **Non è necessariamente un tecnico**
- **Deve avere capacità organizzative**
- **Può avere supporti esterni**
- **Deve dare ed ottenere la collaborazione di tutti**
- **È dotato di capacità ed attitudini adeguate, valutate a discrezione del datore di lavoro che è responsabile della sua scelta ( c.d. culpa in eligendo)**

# L'INCARICO DI RSPP

Prima del T.U.:

Il datore di lavoro comunicava all'ispettorato del lavoro e alle Asl il nominativo della persona designata come RSPP (interno ovvero esterno all'azienda)

Ora, con il T.U.:

Il datore di lavoro indica il nominativo sul DVR, compresi gli attestati ed il curriculum

## **TITOLO I** art. 2- **Definizioni**

*l)* «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

# TITOLO I

## art. 2- Definizioni

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

# TITOLO I

## art. 2- Definizioni

### *b)* «datore di lavoro»:

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,

individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

# TITOLO I

## art. 2- Definizioni

«datore di lavoro»:

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

# LE DELEGHE

Il datore di lavoro ha facoltà di delegare ad un dipendente il proprio ruolo e la propria qualifica

Tali deleghe, tuttavia, per essere valide :

- devono avere forma **scritta**
- devono essere **accettate**
- devono essere **dettagliate**
- devono comportare **autonomia di spesa**, sia pure con un tetto
- devono essere giustificate da **obbiettive esigenze** dell'impresa

## **16 - Delega di funzioni**

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
  - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

# Per non incorrere in errori nella gestione della sicurezza in trasferta e' necessario osservare i seguenti principi :



- Il principio dell' affidamento puo' avere valore solo in un ambito di preventiva osservanza di una norma antinfortunistica: **non fornire ai lavoratori attrezzature di lavoro sicure o non fornirle affatto costituisce gia' di per se' profilo di colpa rilevante per il datore di lavoro.**
- Va scelto il **lavoratore idoneo**: il datore di lavoro ha l'obbligo di accertarsi che il lavoratore sia dotato della sufficiente esperienza e della sufficiente affidabilita' e disciplina nell'applicazione delle norme e procedure di sicurezza.
- Il lavoratore deve essere in possesso di **puntuale formazione**, quindi il datore di lavoro deve assicurarsi che abbia ricevuto preventivamente una completa e specifica formazione.

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

***TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA  
SUL LAVORO***

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  
2007, n. 123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi di  
lavoro.

*(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 -  
Suppl. Ordinario n.108)*

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

*TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO*

**È composto da:**

**306 Articoli suddivisi in**

**13 Titoli**

**e da 51 Allegati**

# **TITOLO I – PRINCIPI COMUNI**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

## **CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE**

## **CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI**

### **SEZIONE II VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### **SEZIONE III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

### **SEZIONE IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

### **SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA**

### **SEZIONE VI GESTIONE DELLE EMERGENZE**

### **SEZIONE VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI**

### **SEZIONE VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI**

### **SEZIONE I SANZIONI**

### **SEZIONE II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE**

- TITOLO II**     LUOGHI DI LAVORO
- TITOLO III**     USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- TITOLO IV**     CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
- TITOLO V**     SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- TITOLO VI**     MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- TITOLO VII**     ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
- TITOLO VIII**     AGENTI FISICI
- TITOLO IX**     SOSTANZE PERICOLOSE
- TITOLO X**     ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
- TITOLO XI**     PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
- TITOLO XII**     DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA  
PENALE
- TITOLO XIII**     NORME TRANSITORIE E FINALI

## TITOLO I art. 2- Definizioni

**«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n° 468 ed smi.

## **20** - *Obblighi dei lavoratori*

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro



## Art. 28 – Codice disciplinare

4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:

d) **inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro**, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi.

## TITOLO I art. 2- Definizioni

### «dirigente»:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

# I DIRIGENTI

sono dipendenti in diretto rapporto con il datore di lavoro:

- sono **responsabili**, in base al contratto di lavoro
- devono **controllare** che le misure di prevenzione siano attuate
- devono **eliminare** eventuali anomalie

N.B.: in micro realtà aziendali, il direttore di stabilimento o di produzione non è identificabile come dirigente

invece

nelle imprese di grandi dimensioni assume anche la qualifica di dirigente responsabile e quindi di datore di lavoro.

## TITOLO I art. 2- Definizioni

### «preposto»:

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

## **Art. 19.....obblighi del preposto.....**

**1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:**

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;**
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**

## **Art. 19.....obblighi del preposto.....**

**1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:**

- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;**
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;**
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.**

La legislazione non dà una definizione di preposto, ma affianca ripetutamente a tale figura il verbo “sovrintendere” come riepilogativo della totalità dei suoi obblighi istituzionali. Figure “classiche” di preposto sono: caporeparto, capo-officina, capo servizio, capufficio.

### **FUNZIONI DEL PREPOSTO**

**COLLABORA** ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal datore di lavoro (o dal dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa

**CONTROLLA** che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza individuali e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

**VERIFICA** se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele.

**ATTUA** il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.

**SEGNALA** prontamente al datore di lavoro pericoli e carenze dei sistemi di protezione. **(Cassazione 27.1.1999, 3.10.2001, 29.11.2001)**

# RESPONSABILI

PREVISTO DAL D.LGS. 195/2003

- essere in possesso di **capacità e requisiti professionali adeguati** alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e **relativi alle attività lavorative**
- avere un titolo di studio non inferiore al **diploma di istruzione secondaria superiore**
- avere un **attestato di frequenza a specifici corsi di formazione** che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, corsi che devono prevedere una **verifica dell'apprendimento**
- **la frequenza a specifici corsi** di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali
- vincolati a frequentare corsi di **aggiornamento** con cadenza almeno **quinquennale**, viene introdotto di fatto un sistema di formazione continua

## Quadro sintetico CORSI RSPD e ASPD

	Classificazione Macro-Settori di attività	Settori ATECO	ASPD A+B	RSPD A+B+C
1	Agricoltura	A	64	88
2	Pesca	B	64	88
3	Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni	CA CB F	88	112
4	Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	76	100
5	Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DF DG DH	96	120
6	Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	G I	52	76
7	Sanità - Servizi sociali	N	88	112
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	L M	52	76
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q	40	64

MACROSETTORE

1	64/88
2	64/88
3	88/112
4	76/100
5	96/120
6	52/76
7	88/112
8	52/76
9	40/64

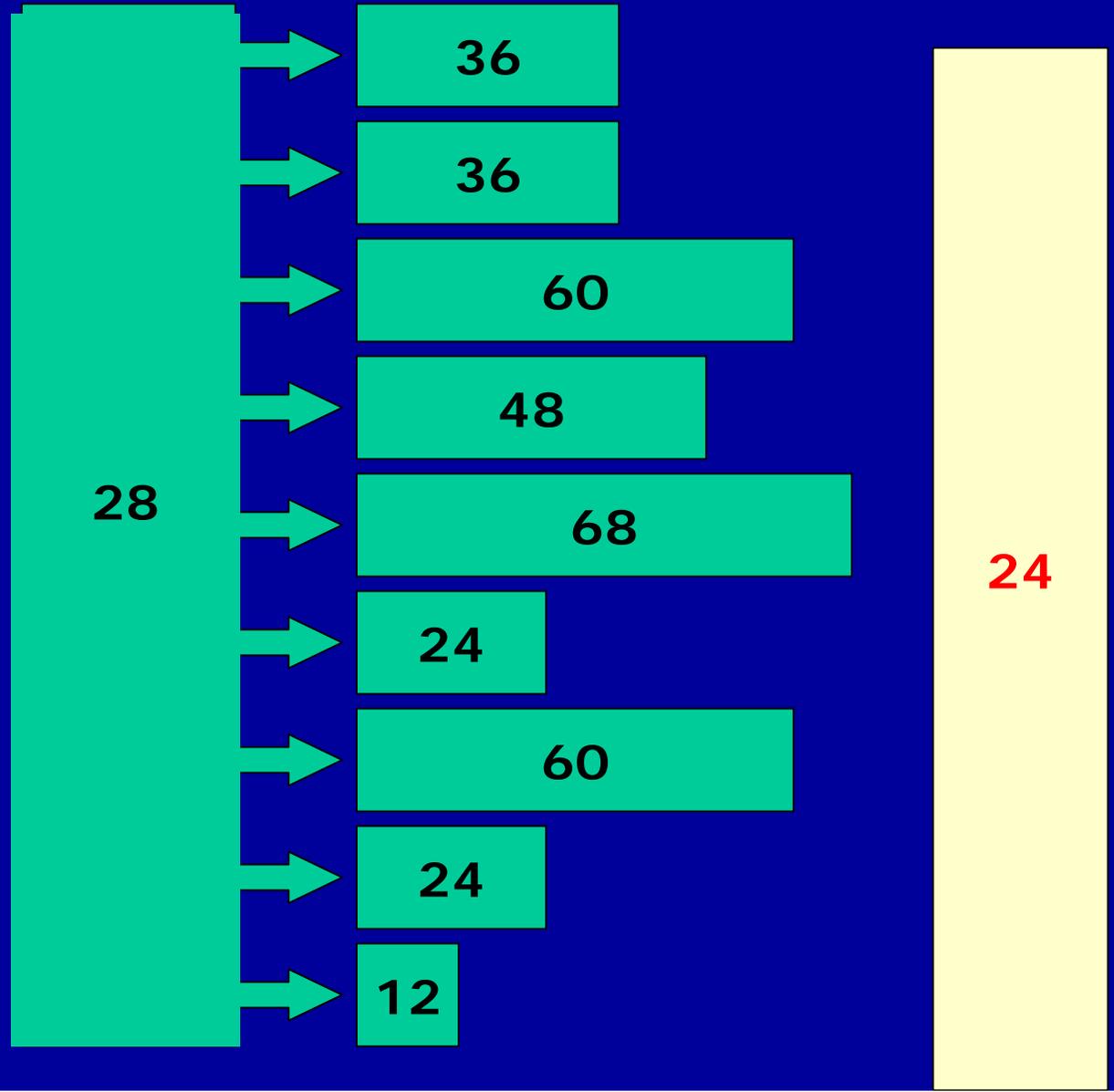
ASPP & RSPP

MODULO A

MODULO B

RSPP

MODULO C



# OBIETTIVI E CONTENUTI DEI CORSI

## MODULO C (solo RSPP) Obiettivi generali:

- Acquisire conoscenze riguardo ai sistemi di **gestione della sicurezza**
- Acquisire conoscenze riguardo **organizzazione tecnico-amministrativa** della prevenzione
- Acquisire capacità nella gestione delle dinamiche delle **relazioni e della comunicazione**
- Acquisire conoscenze riguardo ai fattori di rischio **psico-sociali ed ergonomici**
- Acquisire elementi di conoscenza sulla **progettazione e gestione dei processi formativi aziendali**

# OBIETTIVI E CONTENUTI DEI CORSI

## MODULO c Contenuti:

- Organizzazione e sistemi di gestione (pianificazione, gestione verifica)
- Il sistema di gestione della sicurezza (OSHAS 18001, ISO, ecc.)
- Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici)
- Il processo di miglioramento continuo
- La comunicazione (sistemi di relazione, tecniche di comunicazione, gestione incontri di lavoro, negoziazione e gestione del conflitto)
- Principi di ergonomia e rischi psico-sociali
- Stress, burn-out e mobbing
- Informazione e formazione (analisi bisogni, progettazione e gestione momenti formativi)

## SOGGETTI FORMATORI PROPOSTI IN SEDE DI CONFERENZA TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

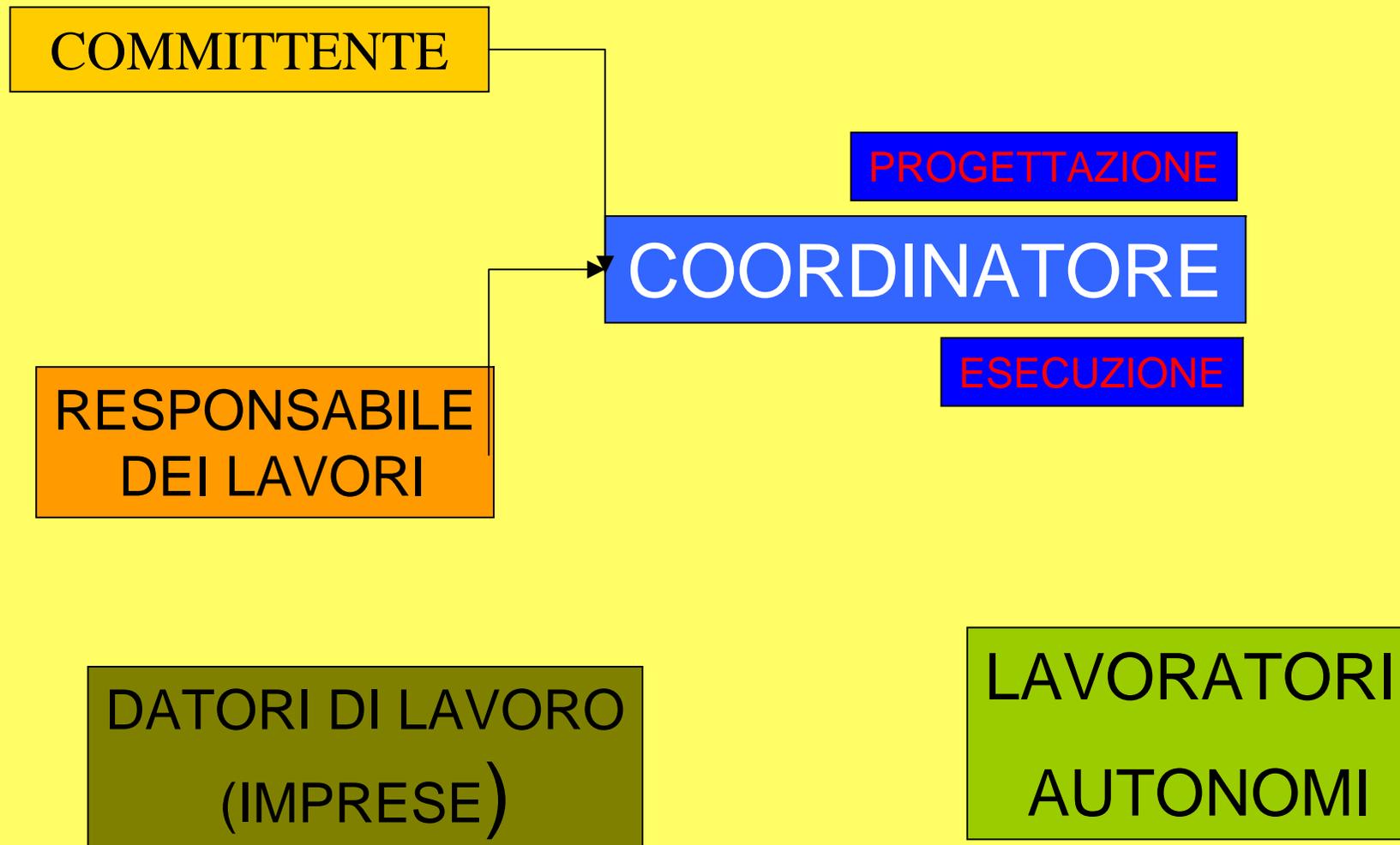
- Ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, **limitatamente ai propri iscritti;**

**TITOLO III**  
**Capo III - Sez.III -**  
**Articolo 31-**

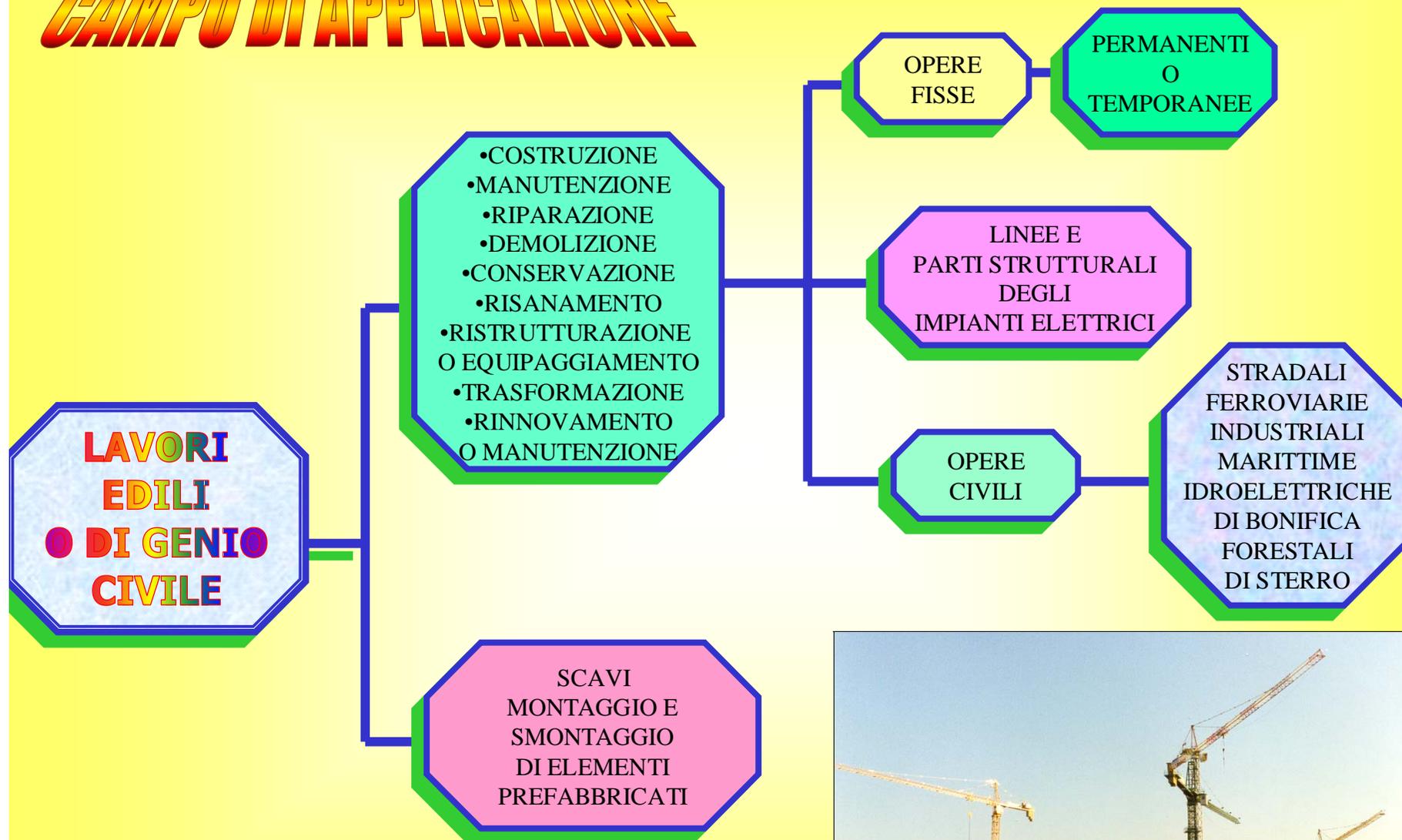
**Servizio di Prevenzione e Protezione**

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- a)* nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  - b)* nelle centrali termoelettriche;
  - c)* negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  - d)* nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  - e)* nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  - f)* nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  - g)* nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

# SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA



# Attività soggette CAMPO DI APPLICAZIONE



Allegato X del D.lgs. 81/2008



# **Il Committente**

**E' IL SOGGETTO  
PER CONTO DEL QUALE  
L'INTERA OPERA VIENE REALIZZATA.  
NEL CASO DI APPALTO DI OPERA PUBBLICA  
IL COMMITTENTE E' IL "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO",  
CIOE' IL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE  
E DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'APPALTO**

# DOVERE DEL COMMITTENTE

**IL COMMITTENTE  
- O IL RESPONSABILE  
DEI LAVORI -  
E' IL DESTINATARIO  
PRIMARIO DEL  
"DOVERE DI TUTELA"**

**SI ATTIENE AI  
PRINCIPI ED ALLE  
MISURE GENERALI  
DI TUTELA di cui all'art. 15**

**NELLA FASE DI  
PROGETTAZIONE  
DELL'OPERA**

**IN PARTICOLARE  
AL MOMENTO**

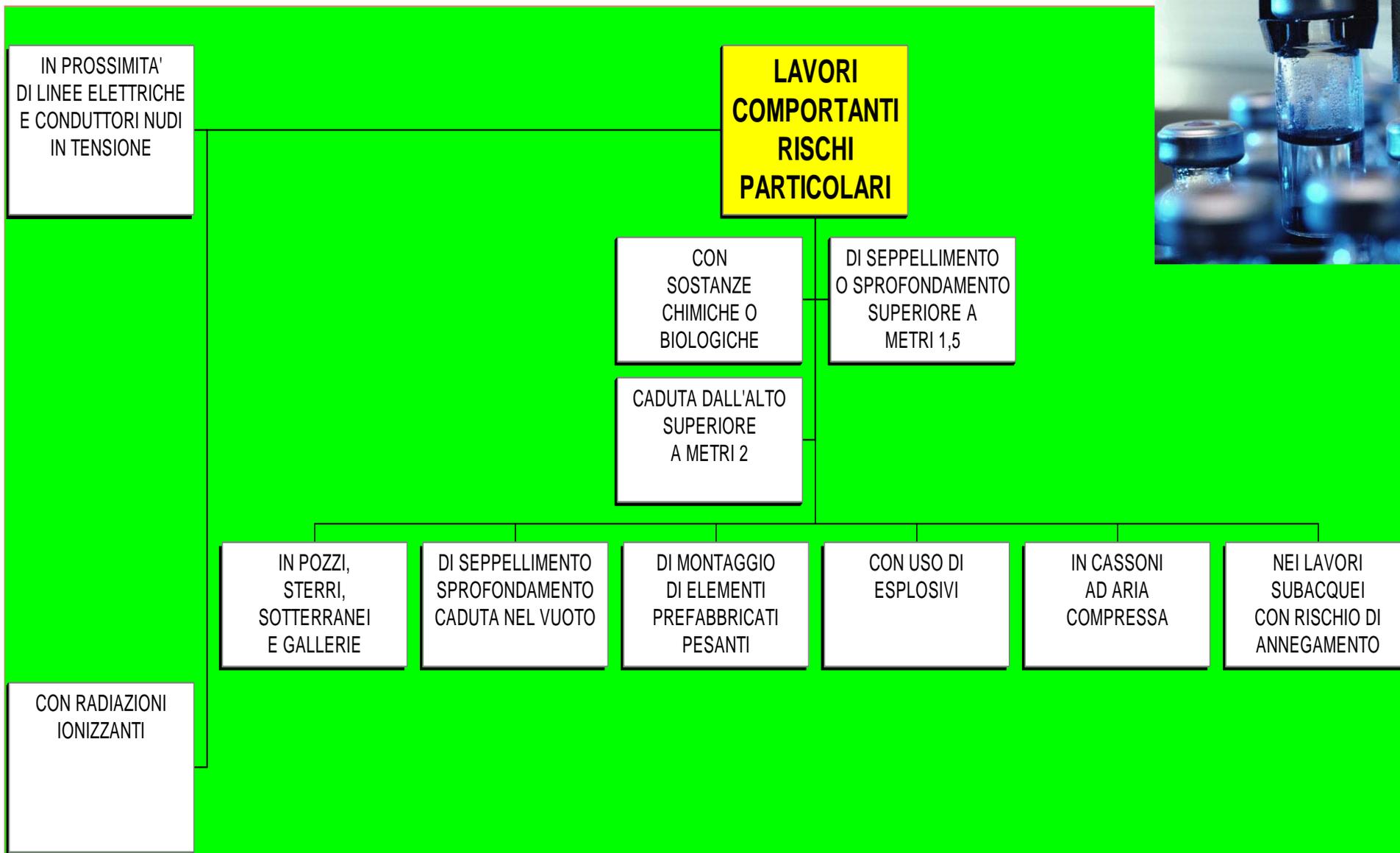
**DELLE  
SCELTE  
TECNICHE**

**NELLA  
REDAZIONE DEL  
PROGETTO**

**NELLA  
ORGANIZZAZIONE  
DELLE OPERAZIONI  
DI CANTIERE**

(art. 90 D.Lgs. 81/2008)

# Lavori Pericolosi



# UOMINI-GIORNO

**ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE**  
rappresentata dalla somma delle  
giornate lavorative prestate  
dai lavoratori, anche autonomi,  
previste per la realizzazione dell'opera;

Art. 89 D.lgs. 81/2008

Definizioni art. 89 Dlgs. 81/2008

## Lavoratore autonomo:

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;



# Definizioni art. 89 Dlgs. 81/2008

## Coordinatore per la sicurezza

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato **Coordinatore per la progettazione**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ;



Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

# REQUISITI PROFESSIONALI DEI COORDINATORI (art.98 DLgs 81/2008)

**1. CERTIFICATO DI  
FREQUENZA AL  
CORSO DI  
SICUREZZA**

**1.1 Diploma di laurea in ingegneria,  
architettura, geologia, scienze agrarie o  
scienze forestali;  
  
attestazione comprovante l'attività nel  
settore delle costruzioni per almeno un  
anno**

**COORDINATORI PER  
LA PROGETTAZIONE E  
PER L'ESECUZIONE**

**1.2 DIPLOMA  
UNIVERSITARIO IN  
INGEGNERIA O  
ARCHITETTURA;  
  
ATTESTAZIONE  
COMPROVANTE  
L'ESPLETAMENTO DI  
ATTIVITA' NEL SETTORE  
DELLE COSTRUZIONI PER  
ALMENO DUE ANNI**

**1.3 DIPLOMA DI GEOMETRA O PERITO  
INDUSTRIALE;  
  
ATTESTAZIONE COMPROVANTE  
L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' NEL  
SETTORE DELLE COSTRUZIONI PER  
ALMENO 3 ANNI**

# Coordinatori per la sicurezza

I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di **attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza** organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, **dai rispettivi ordini** o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia

# CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

## Parte teorica

### ***Modulo giuridico per complessive 28 ore***

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

### ***Modulo tecnico per complessive 52 ore***

Rischi .....L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori ..Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza Le malattie professionali ed il primo soccorso I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

### ***Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore***

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.

I criteri metodologici per l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; Teorie e tecniche di comunicazione, I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

# **CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

## **Parte pratica per complessive 24 ore**

Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento:

Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, ..... interferenze

Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di  
Sicurezza

Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di  
Sicurezza e Coordinamento

Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di  
esecuzione

### **Verifica finale di apprendimento**

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una  
commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali

Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

## **Modalità di svolgimento dei corsi**

**La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura  
del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30.**

**È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della  
durata complessiva di 40 ore.**

# PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

**REDAZIONE**

**COORDINATORE PER  
LA PROGETTAZIONE**

**C  
O  
N  
T  
E  
N  
U  
T  
I**

**INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**PROCEDURE ESECUTIVE DI LAVORO IN SICUREZZA**

**APPRESTAMENTI** ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, particolarmente nelle fasi pericolose, il rispetto delle norme di prevenzione dai rischi risultanti dalla eventuale presenza di più imprese

**INFRASTRUTTURE, MEZZI LOGISTICI E DI PREVENZIONE COLLETTIVA**

**STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA** che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici

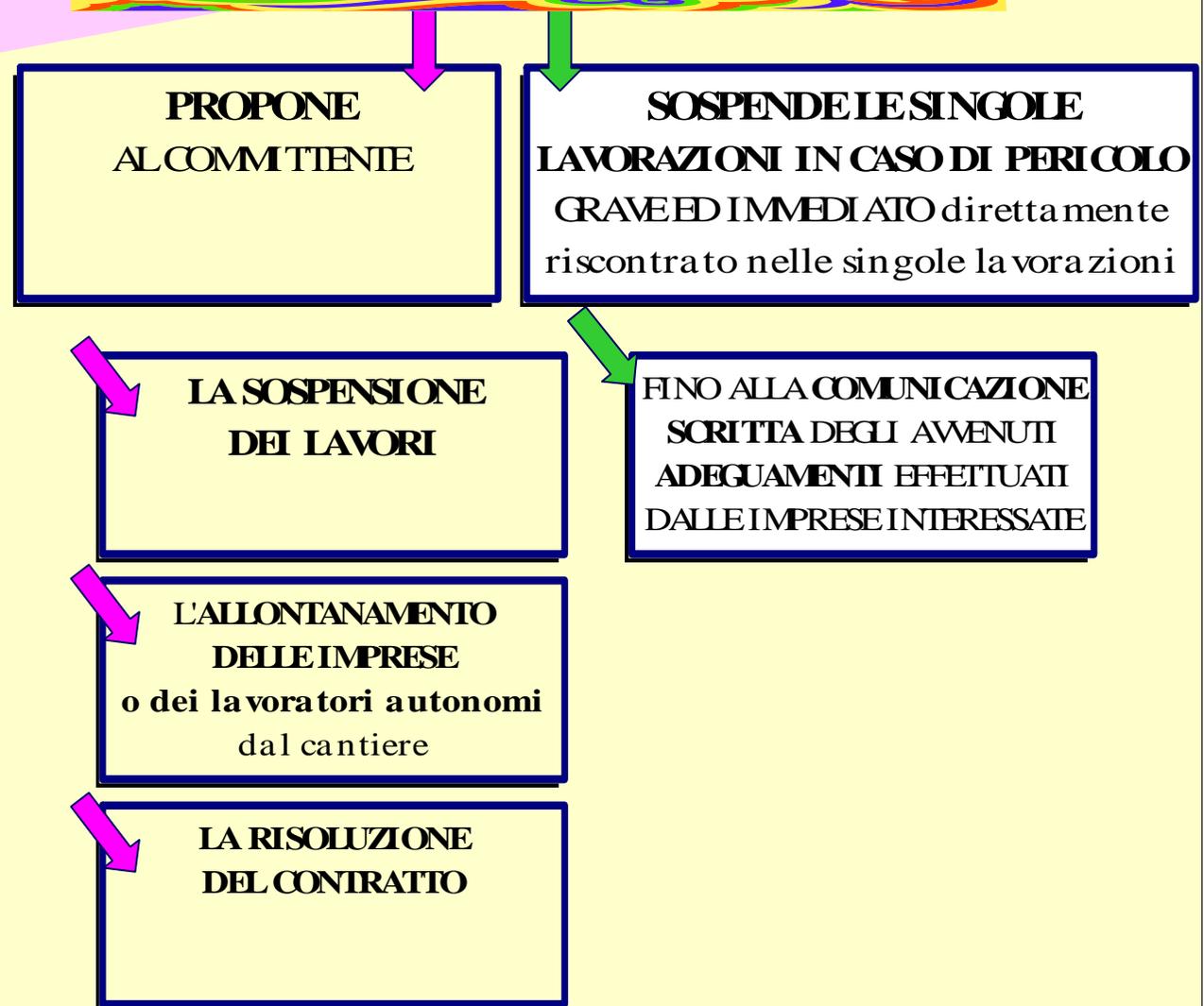
**DOCUMENTI FINALI**

- **RELAZIONE TECNICA**  
- **PRESCRIZIONI** correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione

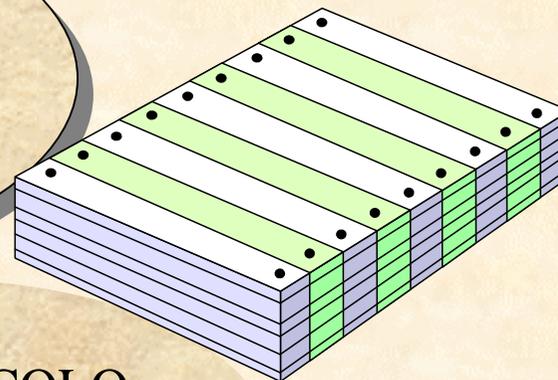
**Allegato XV**

**Nel caso in cui  
il COMMITTENTE o il  
responsabile  
dei lavori, NON  
ADOTTA alcun  
PROVVEDIMENTO in  
merito alla  
segnalazione, il  
COORDINATORE  
PROVEDE A DARE  
COMUNICAZIONE  
DELL'INADEMPIENZA  
all'Azienda Sanitaria  
o alla Direzione  
Provinciale  
del Lavoro**

## **IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE**



IL **FASCICOLO**  
CON LE CARATTERISTICHE  
DELL'OPERA  
PUO' ASSUMERE LA FORMA DI  
**SCHEDE DI CONTROLLO**



IL FASCICOLO  
COMPRENDE  
TRE CAPITOLI:

**DESCRIZIONE  
DELL'OPERA  
E DEI SOGGETTI  
COINVOLTI**

**Individuazione dei  
rischi, delle  
misure preventive  
e protettive in  
dotazione  
dell'opera e di  
quelle ausiliarie**

**Indicazioni per la  
definizione  
dei riferimenti della  
documentazione  
di supporto esistente**



**IL COMMITTENTE  
E' IL DESTINATARIO DEL  
"DOVERE DI TUTELA"  
SIN DALLA FASE DI  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
DELL'OPERA**

**L'OBBLIGO PRIMARIO CONSISTE NEL  
PIANIFICARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA**  
ovvero le fasi di lavorazione che si devono svolgere  
simultaneamente o successivamente tra loro

## **NOMINA DEI COORDINATORI art. 90 comma 3**

Nei cantieri in cui è prevista **la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il COMMITTENTE, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il RESPONSABILE DEI LAVORI,** contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **designa il COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE.**

## **NOMINA DEI COORDINATORI art. 90 comma 4**

Nel caso di cui al comma 3, il **COMMITTENTE o il RESAPONSABILE DEI LAVORI**, prima dell'affidamento dei lavori, designa il **Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

## Art. 90 comma 9 lett. c – Obblighi del Committente

**TRASMETTE** all'Amministrazione competente

P.d C.

D.I.A.

**1 Nominativo delle Imprese e requisiti Allegato XVII**

**2 Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo (D.O.M.A.)**

**3 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle**

**Anche nel caso di lavori eseguiti in economia**

**1 con affidamento delle singole lavorazioni a LAVORATORI AUTONOMI**

**2 direttamente con proprio personale dipendente  
SENZA RICORSO ALL'APPALTO**

**Arresto da due a quattro mesi con l'ammenda da 2.000 a 6.000 €**

## Art. 99 – Notifica preliminare

Prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'ASL ed al D.P.L. territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente **all'ALLEGATO XII**

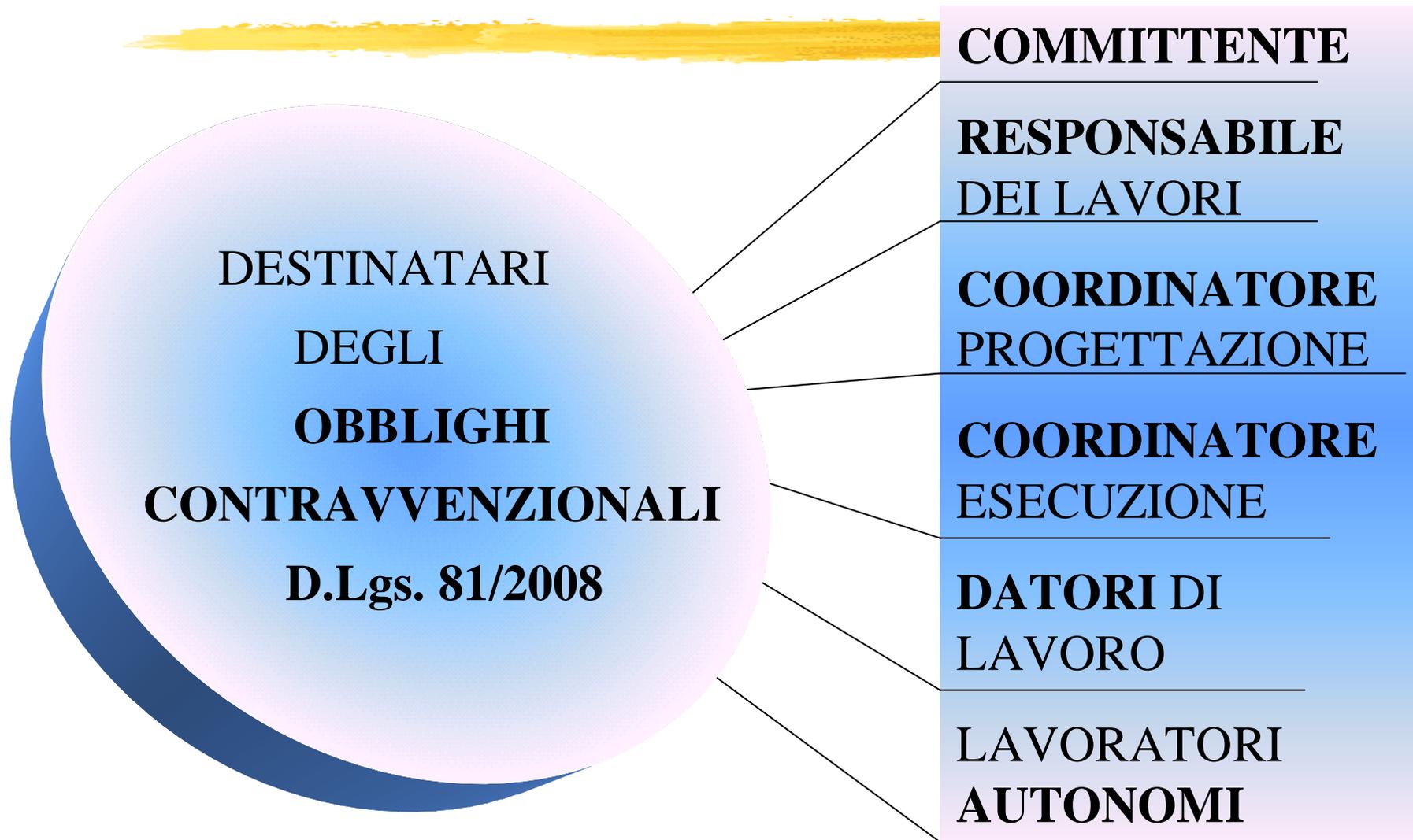
- a) La presenza di **Più IMPRESE**, anche non contemporanea .. anche per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- b) Presenza di **un'UNICA IMPRESA** con entità presunta di lavoro superiore a **200 uomini-giorno**

**Sospensione del titolo abilitativo**

## Le imprese esecutrici (art. 96)

- a) Redigono il **Piano Operativo di Sicurezza** (P.O.S.)
- b) Predispongono **l'accesso e la recinzione del cantiere** con modalità chiaramente visibili
- c) Curano **l'accatastamento di materiali** o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento
- d) Curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche

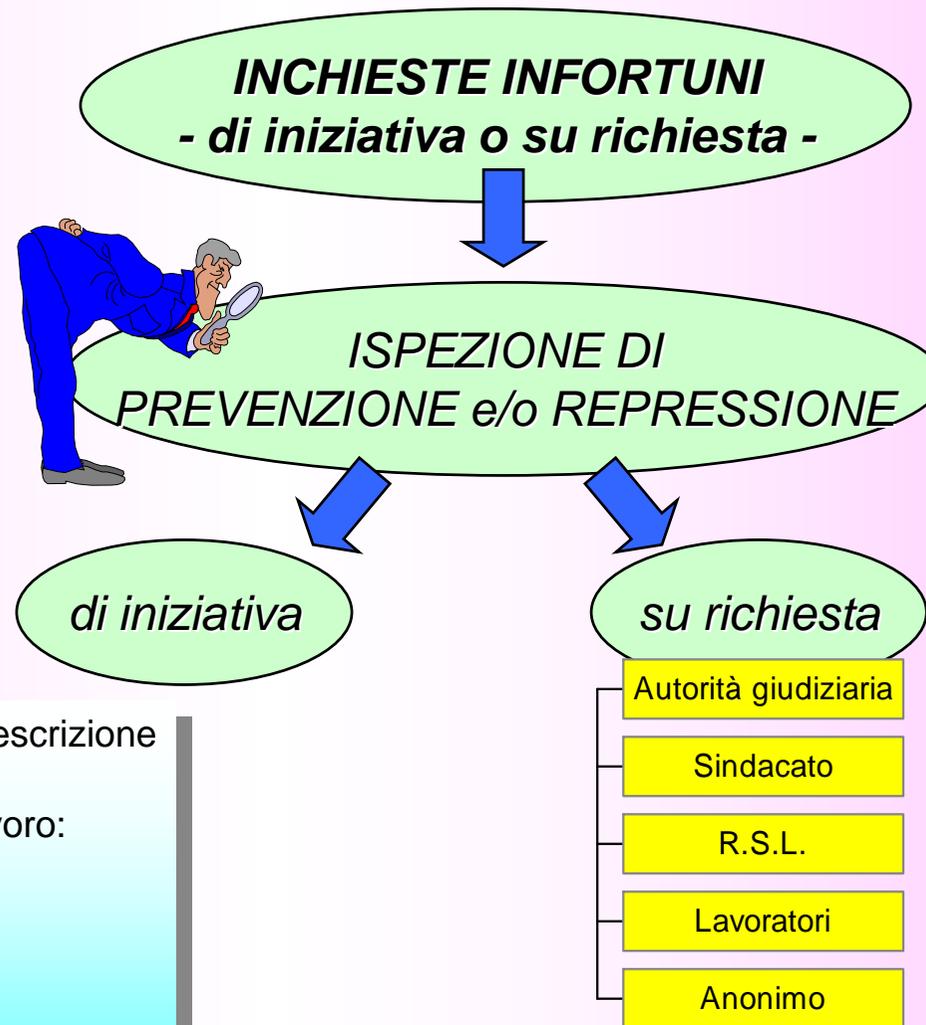
## **DESTINATARI DELLE SANZIONI**



(artt.157...160)

# VIGILANZA

## attività



Gli Ispettori operano attraverso la prescrizione ( artt. 19 e segg., D.Lgs. 758/1994)

Gli Ispettori accedono ai luoghi di lavoro:

- ... in qualunque ora (protetti dal 650 e 651 c.p.)
- anche accompagnati dai R.L.S.
- sono ufficiali di P.G.

(attenzione per le aree o attività sottoposte al Nulla Osta di segretezza (NOS))

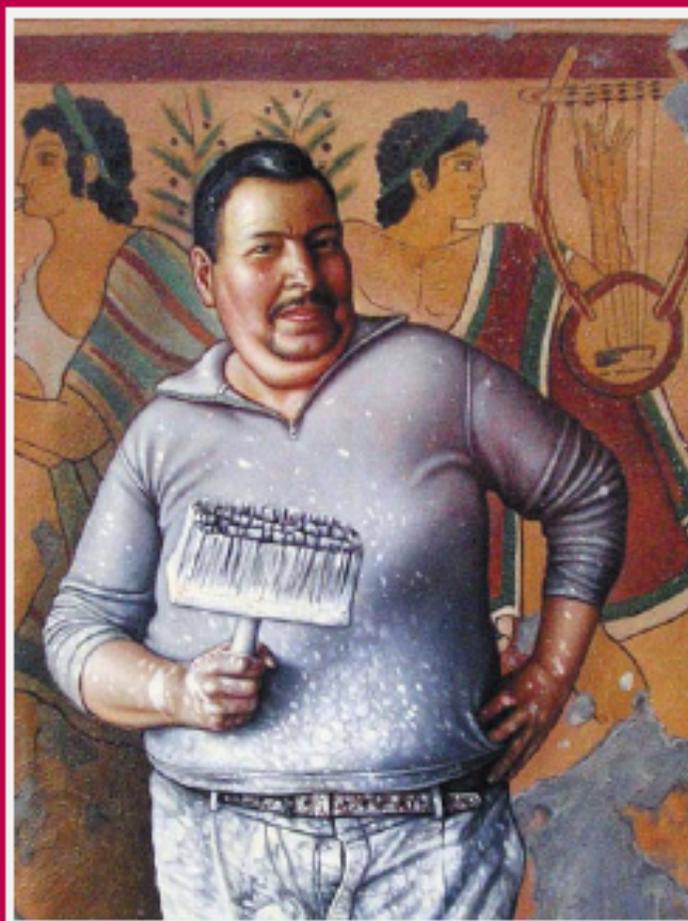
- acquisiscono notizie e documenti

# Legge 626: Laurea ad Honorem



Guida pratica e suggerimenti attuativi  
per l'applicazione delle norme su:

## **La sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili**



febbraio 2005



**Correttezza**

**e**

**Competenza**

**Mi raccomando!**

